

Codice A1604A

D.D. 21 luglio 2017, n. 335

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi di Cascina Giarrea, costituito da sei captazioni in falda profonda (denominate 1.2 - 3.2 - 5.2 - 6.2 - 7.2 - 8.2), campo-pozzi ubicato nel Comune di Saluggia (VC) e gestito dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato (C.C.A.M.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano Monferrato", d'intesa con il Comune di Saluggia (VC) e con il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato (C.C.A.M), con nota in data 6 aprile 2017, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi di *Cascina Giarrea*, costituito da sei captazioni in falda profonda denominate 1.2 – 3.2 – 5.2 – 6.2 – 7.2 – 8.2, ubicati nel medesimo Comune di Saluggia e catastalmente collocati al foglio di mappa n. 35, mappali n. 47 e n. 81.

I sei pozzi costituenti il campo-pozzi di cui sopra sono così completati:

- *Pozzo 1.2*, perforato negli anni 1988-89 e profondo 172,00 metri, filtra tra -81,04 e -84,30 metri, tra -90,90 e -95,30 metri, tra -104,90 e -107,80 metri, tra -111,50 e -114,30 metri, tra -124,00 e -126,80 metri e tra -127,60 e -132,10 metri, con una portata di concessione pari a 145,00 l/s;
- *Pozzo 3.2*, perforato nel 2007 e profondo 202,20 metri, filtra tra -97,20 e -122,40 metri, tra -128,40 e -141,00 metri e tra -171,00 e -196,20 metri, con una portata di concessione pari a 148,00 l/s;
- *Pozzo 5.2*, perforato nel 2007 e profondo 169,40 metri, filtra tra -77,50 e -129,50 metri e tra -153,50 e -159,90 metri, con una portata di concessione pari a 150,00 l/s;
- *Pozzo 6.2*, perforato nel 2006 e profondo 160,00 metri, filtra tra -78,50 e -104,50 metri, tra -110,50 e -123,50 metri e tra -141,50 e -148,00 metri, con una portata di concessione pari a 125,00 l/s;
- *Pozzo 7.2*, perforato nel 2007 e profondo 185,40 metri, filtra tra -95,40 e -111,60 metri, tra -117,60 e -143,20 metri e tra -163,20 e -179,40 metri, con una portata di concessione pari a 145,00 l/s;
- *Pozzo 8.2*, perforato nel 2005 e profondo 150,00 metri, filtra tra -87,50 e -106,50 metri e tra -112,50 e -138,00 metri, con una portata di concessione pari a 125,00 l/s.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Le opere di captazione si pongono, come quadro generale, all'interno di un'ampia area a vocazione sostanzialmente agricola; tuttavia la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche e di insediamenti abitativi esistenti non serviti da pubblica fognatura nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta ed allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

Nell'ambito della definizione dell'area di salvaguardia è stato considerato l'involuppo delle fasce di rispetto ristrette e allargate derivanti dall'esercizio di emungimento contestuale dei sei pozzi costituenti il campo-pozzi; l'area di salvaguardia proposta è stata pertanto dimensionata, in via cautelativa, per una portata massima di concessione complessiva di 838,00 l/s (pari a 72.403 metri cubi/giorno) e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dai pozzi.

Inoltre, tenuto conto del margine di aleatorietà nella definizione della piezometria profonda dell'acquifero captato, è stato introdotto come fattore di sicurezza un range angolare complessivo di 5° (+/- 2.5°). L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta: data l'estensione del campo-pozzi (circa 51 ha), è stata adottata la seguente distinzione:
 - una zona di tutela assoluta cosiddetta "ristretta", di estensione variabile attorno a ciascun pozzo e comunque di raggio sempre maggiore di 10 metri, completamente recintata;
 - una zona di tutela assoluta da intendersi come "estesa", di forma poligonale, unica per tutte e sei le captazioni, coincidente con la proprietà del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, delimitata verso l'esterno tramite recinzione e avente una superficie complessiva pari a 513.051,71 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, unica per tutte e sei le captazioni, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette dei sei pozzi applicando un range angolare complessivo di 5° e avente una superficie pari a 471.023,30 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, unica per tutte e sei le captazioni, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate dei sei pozzi applicando un range angolare complessivo di 5° e con una superficie pari a 939.834,00 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola N. 1 – Regione Piemonte – Provincia di Vercelli – Comune di Saluggia – Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato – Campo pozzi Cascina Giarrea – Delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi in falda profonda (configurazione al maggio 2011) – Planimetria delle zone di rispetto – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Il campo-pozzi è collocato in un ambito territoriale sostanzialmente agricolo sul quale sono però presenti – oltre ad attività estrattive sottofalda e al laghetto denominato *La Bula* – due importanti insediamenti produttivi con tutto ciò che essi comportano in termini di centri di pericolo direttamente correlati all'esercizio delle loro rispettive attività:

- il cosiddetto "sito nucleare" composto da *Deposito Avogadro, Sorin e Sorin-Eurex*, a monte di *Cascina Giarrea* e quindi nella direzione del deflusso sotterraneo;
- il complesso *Teksid*, a valle rispetto al campo pozzi ed al flusso idrico.

Va tuttavia sottolineato che entrambi i centri di pericolo risultano del tutto al di fuori della delimitazione della zona di rispetto allargata così come ridefinita.

All'interno del campo-pozzi sono già presenti diversi piezometri di controllo sia della falda superficiale che di quella profonda, mentre altri punti di misura sono dislocati anche all'esterno di esso. E' comunque prevista la realizzazione di piezometri di controllo della falda profonda localizzati in corrispondenza dell'isocrona di inviluppo a 60 giorni. Il numero (orientativamente 3 punti di monitoraggio) e l'esatta ubicazione potranno essere decisi quando sarà attuato il completamento del campo-pozzi consistente nel rifacimento del pozzo *1.2* e nella perforazione di altre due nuove opere di estrazione. Infatti, come prevede l'articolo 7 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, il monitoraggio è obbligatorio per gli approvvigionamenti idrici di interesse regionale – protezione dinamica.

La proposta sopraindicata è stata approvata dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, ente gestore del campo-pozzi di *Cascina Giarrea*, dapprima con deliberazione n. 65 del 13 novembre 2008 e, in seguito all'aggiornamento dello studio datato 11 luglio 2012, con deliberazione n. 6 del 27 gennaio 2016.

La medesima proposta ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Saluggia (VC), di Crescentino (VC) e di Verolengo (TO) che ne hanno preso atto e la hanno approvata, rispettivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 23 marzo 2017 (Saluggia), con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 17 marzo 2017 (Crescentino) e con nota a firma del Sindaco e del Tecnico Comunale – prot. n. 1436 – del 6 marzo 2017 (Verolengo).

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Est, con nota in data 16 novembre 2016, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R la proposta di definizione presentata. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia espresso alcuni dubbi e perplessità relativamente ai centri di pericolo presenti nell’immediato intorno del campo-pozzi, richiedendo inoltre al Proponente un chiarimento circa la posizione ed il numero dei piezometri delle acque in afflusso alle captazioni da attivare per verificarne periodicamente i fondamentali parametri qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative – come previsto dall’articolo 7 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (protezione dinamica) – nonché un approfondimento, data la presenza nelle acque captate di *romo esavalente* in concentrazioni leggermente superiori a 5 µg/l, parametro tuttavia non previsto nell’ambito della normativa vigente sulle acque potabili – decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, che prevede soltanto la ricerca del *romo totale*, il cui limite è fissato in 50 µg/l – circa lo stato di ossidazione del cromo rilevato nelle ricerche analitiche fino ad oggi effettuate, attivandone la ricerca su tutte le opere di captazione del campo-pozzi.

Il Proponente – Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato – con note del 23 febbraio 2017 e del 28 febbraio 2017 ha quindi trasmesso una relazione esplicativa di aggiornamento finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sopra riportato.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Est – esaminate le controdeduzioni fornite Proponente – con nota in data 9 marzo 2017, ha rilevato che non vi sono elementi ostativi alla proposta di ridefinizione dell’area di salvaguardia del campo-pozzi in esame. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha sottolineato – in relazione alla presenza all’interno della zona di rispetto allargata di alcuni insediamenti civili non allacciati alla pubblica fognatura e di un insediamento produttivo agricolo-zootecnico – che le attività di spandimento debbano essere regolamentate da un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e che sia valutata l’ipotesi di allacciare alla pubblica fognatura gli insediamenti non allacciati.

L’Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Settimo Torinese, con nota in data 14 marzo 2017, ha evidenziato quanto segue in merito al giudizio di potabilità ed all’andamento storico delle acque captate.

I referti analitici (batteriologici e chimici) dei sei pozzi inclusi nell’area del campo-pozzi di *Cascina Giarrea* evidenziano l’assenza di contaminazioni microbiologiche significative.

Per quanto riguarda, invece, i referti dei parametri chimici dei pozzi denominati 1.2, 3.2, 7.2 e 8.2 si è rilevata la presenza di principi attivi di diserbanti – *atrazina*, *desetilatrazina*, *desetilterbutilazina* – che tuttavia non hanno mai superato i limiti massimi ammissibili previsti dalla normativa vigente.

E’ stata rilevata, altresì, la presenza del parametro *arsenico* nel pozzo 7.2 negli anni 2008 e 2011, abbassatosi nel 2012 e 2016.

Sempre a riguardo delle analisi chimiche è stata constatata la presenza del parametro *romo totale* in concentrazioni superiori a 5 µg/l in corrispondenza del pozzo 5.2 (6,18 µg/l nel campionamento effettuato nel febbraio 2015). A tal proposito l’Azienda ritiene opportuno che, in presenza di valori di *romo totale* superiori a 5 µg/l, il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato effettui

controlli mirati alla ricerca del *chromo esavalente* su tutte le opere di captazione del campo-pozzi ed in rete, considerato che il limite ambientale nelle acque sotterranee per il parametro *chromo esavalente* risulta pari a 5 µg/l (Tabella 2, Allegato 5, Parte IV del d.lgs. 152/2006).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata appartengano alla "Classe 3" poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero "Bassa" e da una capacità protettiva dei suoli anch'essa "Bassa". I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati da una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica sotterranea che, conseguentemente, prevede una moderata limitazione degli interventi colturali previsti.

Con nota del 7 agosto 2000 la ditta Acquedotto Monferrato S.p.A. aveva richiesto alla Provincia di Vercelli – ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'articolo 1 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 – la concessione preferenziale per poter derivare tramite undici pozzi ubicati in località *Cascina Giarrea*, nel Comune di Saluggia, 12 moduli d'acqua da utilizzare per le necessità potabili del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato.

Successivamente, con note del 30 luglio 2004 e del 21 aprile 2005, il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato ha chiesto alla Provincia di Vercelli di poter subentrare alla ditta Acquedotto Monferrato S.p.A. nell'esercizio della derivazione d'acqua di cui sopra.

La Provincia di Vercelli, con nota del 2 dicembre 2004, ha richiesto al Consorzio la verifica di dieci degli undici pozzi per i quali era stata chiesta la concessione preferenziale, in quanto gli stessi potrebbero non essere conformi ai disposti dell'articolo 2, comma 6 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6.

Con la determinazione dirigenziale n. 1712 del 13 aprile 2006 la Provincia di Vercelli ha autorizzato provvisoriamente il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile – di cui all'istanza del 7 agosto 2000 – tramite undici pozzi ubicati in località *Cascina Giarrea*, nel Comune di Saluggia (portata massima complessiva pari a 1.200,00 l/s, portata media complessiva pari a 414,1839 l/s cui corrisponde un volume annuo estraibile complessivo pari a 13.061.702 metri cubi).

A seguito della richiesta della Provincia di Vercelli della verifica dello stato di consistenza di dieci pozzi, il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, con note in data 19 aprile 2005, 30 novembre 2005, 14 maggio 2007 e 16 settembre 2008, ha chiesto di essere autorizzato – in pendenza dell'emanazione del provvedimento di concessione preferenziale ed in applicazione dell'articolo 27, commi 8 e 9 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – alla perforazione di sei nuovi pozzi in Comune di Saluggia in sostituzione di altri sei già esistenti denominati 6.2, 8.1.2, 7.2, 3.2, 5.2 e 1.2.

Con le determinazioni dirigenziali n. 2531 del 1 giugno 2005, n. 2679 dell'8 giugno 2006, n. 3569 del 16 luglio 2007 e n. 162 del 19 gennaio 2009 la Provincia di Vercelli ha autorizzato il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato alla perforazione dei sei nuovi pozzi sopra menzionati, nonché alla chiusura di quelli esistenti da sostituire.

I sei nuovi pozzi, in sostituzione di quelli denominati 6.2, 8.1.2, 7.2, 3.2, 5.2 e 1.2, sono stati perforati e realizzati dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato come risulta dalle relazioni finali – agli atti della Provincia di Vercelli – datate aprile 2006 (pozzi 6.2 e 8.1.2), ottobre 2008 (pozzi 3.2, 5.2, 7.2) e agosto 2011 (pozzo 1.2).

La Provincia di Vercelli, con nota del 13 marzo 2017, ha infine comunicato all'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "*Astigiano Monferrato*" ed al Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato che il rilascio della concessione di derivazione d'acqua definitiva è subordinato all'acquisizione del provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia delle captazioni.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18, in data 4 maggio 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il campo-pozzi di *Cascina Giarrea*, costituito da sei captazioni in falda profonda (denominate 1.2 – 3.2 – 5.2 – 6.2 – 7.2 – 8.2), campo-pozzi ubicato nel Comune di Saluggia (VC) e gestito dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato (C.C.A.M.), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2009 dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "*Astigiano Monferrato*";

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; dovrà inoltre essere assicurata la costante manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica dei potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita – scarichi di acque reflue non collettati degli insediamenti abitativi esistenti non serviti da pubblica fognatura – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate.

Dalle analisi relative al fosforo assimilabile ed al potassio scambiabile emerge come i terreni presentino dotazioni rispettivamente di "mediamente non abbondante" e "povero", quindi ben al di sotto della dotazione ordinariamente riscontrabile; nei terreni si potranno quindi distribuire tali elementi nutritivi in misura pari agli asporti colturali prevedibili.

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e ss.mm.ii. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista l'istanza del 7 agosto 2000 con la quale la ditta Acquedotto Monferrato S.p.A. aveva richiesto alla Provincia di Vercelli – ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'articolo 1 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 – la concessione preferenziale per poter derivare tramite undici pozzi ubicati in località *Cascina Giarrea*, nel Comune di Saluggia, 12 moduli d'acqua da utilizzare per le necessità potabili del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato;

viste le note del 30 luglio 2004 e del 21 aprile 2005 con le quali il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato ha chiesto alla Provincia di Vercelli di poter subentrare alla ditta Acquedotto Monferrato S.p.A. nell'esercizio della derivazione d'acqua di cui sopra;

vista la nota del 2 dicembre 2004 con la quale la Provincia di Vercelli ha richiesto al Consorzio la verifica di dieci degli undici pozzi per i quali era stata chiesta la concessione preferenziale, in quanto gli stessi potrebbero non essere conformi ai disposti dell'articolo 2, comma 6 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6;

vista la determinazione dirigenziale n. 1712 del 13 aprile 2006 con la quale la Provincia di Vercelli ha autorizzato provvisoriamente il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile – di cui all'istanza del 7 agosto 2000 – tramite undici pozzi ubicati in località *Cascina Giarrea*, nel Comune di Saluggia (portata massima complessiva pari a 1.200,00 l/s, portata media complessiva pari a 414,1839 l/s cui corrisponde un volume annuo estraibile complessivo pari a 13.061.702 metri cubi);

viste le note del 19 aprile 2005, 30 novembre 2005, 14 maggio 2007 e 16 settembre 2008 con le quali – a seguito della richiesta della Provincia di Vercelli della verifica dello stato di consistenza di dieci pozzi – il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato ha chiesto alla stessa amministrazione provinciale di essere autorizzato – in pendenza dell'emanazione del provvedimento di concessione preferenziale ed in applicazione dell'articolo 27, commi 8 e 9 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – alla perforazione di sei nuovi pozzi in Comune di Saluggia in sostituzione di altri sei, già esistenti e denominati 6.2, 8.1.2, 7.2, 3.2, 5.2 e 1.2;

viste le determinazioni dirigenziali n. 2531 del 1 giugno 2005, n. 2679 dell'8 giugno 2006, n. 3569 del 16 luglio 2007 e n. 162 del 19 gennaio 2009 con le quali la Provincia di Vercelli ha autorizzato il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato alla perforazione dei sei nuovi pozzi sopra menzionati, nonché alla chiusura di quelli esistenti da sostituire;

viste le relazioni finali datate aprile 2006 (pozzi 6.2 e 8.1.2), ottobre 2008 (pozzi 3.2, 5.2, 7.2) e agosto 2011 (pozzo 1.2) – agli atti della Provincia di Vercelli – che confermano che i sei nuovi pozzi, in sostituzione di quelli denominati 6.2, 8.1.2, 7.2, 3.2, 5.2 e 1.2, sono stati perforati e realizzati dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato;

viste le deliberazioni del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, ente gestore del campo-pozzi di *Cascina Giarrea* n. 65 del 13 novembre 2008 e, in seguito all'aggiornamento dello studio datato 11 luglio 2012, n. 6 del 27 gennaio 2016, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Est, in data 16 novembre 2016 – prot. n. 1360;

viste le note del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, in data 23 febbraio 2017 – prot. n. 271 ed in data 28 febbraio 2017 – prot. n. 304, di controdeduzioni al parere ARPA sopra riportato;

vista la successiva nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Est, in data 7 marzo 2017;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Settimo Torinese, in data 14 marzo 2017 – prot. n. 0023136;

vista la nota a firma del Sindaco e del Tecnico Comunale di Verolengo (TO), in data 6 marzo 2017 – prot. n. 1436, di presa d'atto e parere favorevole della proposta di definizione presentata;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Crescentino (VC) n. 41 del 17 marzo 2017 con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Saluggia (VC) n. 21 del 23 marzo 2017 con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del 13 marzo 2017 con la quale la Provincia di Vercelli ha comunicato all'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "*Astigiano Monferrato*" ed al Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato che il rilascio della concessione di derivazione d'acqua definitiva è

subordinato all'acquisizione del provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia delle captazioni;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "*Astigiano Monferrato*", in data 6 aprile 2017 – prot. n. 8600, di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*";

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "*Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 "*Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche*";

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei*

parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del campo-pozzi di *Cascina Giarrea*, costituito da sei captazioni in falda profonda (denominate 1.2 – 3.2 – 5.2 – 6.2 – 7.2 – 8.2), campo-pozzi ubicato nel Comune di Saluggia (VC) e gestito dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, è definita come risulta nell'elaborato *“Tavola N. 1 – Regione Piemonte – Provincia di Vercelli – Comune di Saluggia – Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato – Campo pozzi Cascina Giarrea – Delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi in falda profonda (configurazione al maggio 2011) – Planimetria delle zone di rispetto – Scala 1:2.000”*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è dimensionata, in via cautelativa, considerando l'inviluppo delle fasce di rispetto ristrette ed allargate derivanti dall'esercizio di emungimento contestuale dei sei pozzi, per una portata massima di concessione complessiva di 838,00 l/s (pari a 72.403 metri cubi/giorno). Inoltre, tenuto conto del margine di aleatorietà nella definizione della piezometria profonda dell'acquifero captato, è stato introdotto come fattore di sicurezza un range angolare complessivo di 5° (+/- 2.5°).
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

L'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834/2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree assimilate a “bosco” come definite dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”, la cui presenza in entrambe le zone di rispetto risulta comunque marginale, è, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

Nelle aree urbanizzate è vietato l’impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a “verde privato” ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- d) Il gestore del campo-pozzi di *Cascina Giarrea* – Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a garantire che la zona di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Vercelli per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli ed alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Saluggia (VC), di Crescentino (VC) e di Verolengo (TO), affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all’interno dell’area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della medesima area e assicurare la costante manutenzione dei sistemi di raccolta delle stesse acque da parte dell’Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
 - verificare i potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia – scarichi di acque reflue non collettati degli insediamenti abitativi esistenti non serviti da pubblica fognatura – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin